



COMUNE DI CENTO



ACER DI FERRARA
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA ED IL COMUNE DI CENTO PER LA GESTIONE DI N. 5 ALLOGGI NON E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023

Rep. N.

L'anno 2021 addì _____ del mese di Dicembre, presso la sede operativa dei Servizi Sociali Associati di Via Malagodi n 12 a Cento (FE)

TRA

Il Comune di Cento, con sede legale in Cento, Via M. Provenzali n. 15 (Codice Fiscale 81000520387) e sede operativa in Cento Via Guercino n. 62, di seguito più semplicemente denominato Comune, a firma del Dott. Mauro Zuntini, nella sua qualità di Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento, giusti poteri attribuitigli dall'art. 65 del vigente regolamento dei contratti, domiciliato per la carica presso la residenza municipale del Comune di Cento;

E

l'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Ferrara, di seguito più semplicemente denominata ACER, con sede in Ferrara, C.so V. Veneto n. 7 (C.F. 00051510386), rappresentata dal Dott. Carrara Diego, quale Direttore Generale dell'ACER Ferrara che agisce in esecuzione dell'art. 18 dello Statuto, nonché della procura rilasciata dal Notaio Alberto Magnani in data 09/02/2016 rep. 46706/27146, domiciliato per la carica presso la sede di ACER;

Premesso quanto segue:

- che la popolazione del Comune di Cento, e in generale quella della Provincia di Ferrara, è toccata da un forte problema abitativo che si è accentuato in capo a famiglie tradizionalmente "deboli", fino a comprendere anche quelle che in precedenza riuscivano a far fronte al pagamento del canone di locazione o alla rata del mutuo e che, a causa della crisi economica, si sono trovate fortemente esposte al rischio abitativo;
- che la legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'art. 6 attribuisce ai Comuni le funzioni di promozione e programmazione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti alla gestione e attuazione degli stessi;
- che la stessa legge prevede che le politiche abitative della Regione e degli Enti locali siano dirette, tra le altre cose, a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti e a quelle di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e la rigenerazione del patrimonio pubblico di alloggi, nonché l'ampliamento dell'offerta abitativa in locazione permanente ed a termine a canone ridotto rispetto ai valori di mercato, anche attraverso il concorso dei soggetti privati;

- che la medesima legge prevede inoltre al medesimo articolo la costituzione di Agenzie per la locazione ovvero lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione.
- che il Comune di Cento con contratto di vendita repertoriato in data 21/11/2011 al n. 84249 ha acquisito la piena proprietà di n. 5 alloggi, non di edilizia residenziale pubblica, siti in Cento Via Girolamo Baruffaldi 2/4 (Blocco B), attraverso un cofinanziato della Regione E.R. e del Comune di Cento;
- che tali alloggi, nel rispetto delle finalità dell'assegnazione della quota parte di finanziamento regionale, devono essere destinati all'accoglienza temporanea di cittadini italiani e stranieri in condizione di emergenza abitativa;
- che la concessione di detto finanziamento regionale prevede altresì che il beneficio abitativo possa essere esteso anche ad altri Comuni richiedenti della Provincia di Ferrara con oneri a carico dei medesimi;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30/12/2019 è stato approvato l'affidamento all'ACER di Ferrara della gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica per la durata di cinque anni, dal 01/01/2020 al 31/12/2024 e disciplinato i contenuti degli accordi tra Comune ed Acer attraverso apposita convenzione;
- che la convenzione approvata con l'atto sopra citato prevede all'art. 17 che il Comune possa richiedere ad ACER di fornire, ai sensi dell'art. 6, co. 3, e dell'art. 41, co. 2, della L.R. n. 24/2001, altre attività tecniche ed amministrativo-gestionali sia con riferimento al patrimonio di edilizia residenziale pubblica (allegato D), sia al patrimonio non di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale (allegato E), come anche, che in tali casi si provveda all'adozione di apposite convenzioni regolanti i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni, nonché i relativi compensi;
- che il Comune, con iniziale deliberazione di G.C. n. 137 del 10/10/2012 ha conferito, per la durata di un biennio, in gestione ad ACER anche i 5 alloggi non di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale siti in Cento, Via G. Baruffaldi 2/4 (Blocco B), al fine di unificare in capo ad un unico soggetto la gestione del proprio patrimonio immobiliare residenziale, essendo ACER l'Ente strumentale di proprietà dei Comuni per le politiche abitative;
- che tra il Comune ed ACER è stata sottoscritta in data 11/10/2012 un iniziale atto di convenzionamento regolante i rapporti tra le parti e le reciproche obbligazioni, anche in termine di finanziamento della spesa, valevole per un biennio dalla sottoscrizione e pertanto scadente il 11/10/2014;
- che sempre tra il Comune ed ACER è stata assicurata la continuazione del progetto di aiuto all'emergenza abitativa con il rinnovo della suddetta convenzione sino al 31/12/2021, disposto con le delibere di Giunta n. 237 del 13/11/2014, n. 216 del 26/10/2017 e n. 269 del 30/12/2019;
- che in relazione al costante dato emergenziale abitativo accertato sul proprio territorio, il Comune di Cento ha ritenuto utile e opportuno assicurare la continuazione del progetto di aiuto all'emergenza abitativa, in quanto valido ausilio per tutti coloro che si trovano sprovvisti temporaneamente di abitazione ovvero sono ad alto rischio di perdita dell'abitazione per sfratto esecutivo e non sono in grado di provvedere in maniera autonoma al reperimento di altra soluzione abitativa;
- che anche il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 - Programma attuativo annuale 2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 14/10/2021 conferma la prosecuzione della realizzazione del progetto, destinando alla sua copertura economica la somma annua di circa € € 9,756,31, finanziata con risorse comunali;
- che con deliberazioni consiliari n. 37 del 26/04/2012 e n. 70 del 20/06/2012 sono state rispettivamente approvate le norme regolamentari interne sull'assegnazione temporanea delle suddette proprietà immobiliari comunali non erp e sull'utilizzo delle stesse da parte degli assegnatari;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue,

ART. 1 - FINALITA' E COSTI

La presente convenzione definisce e regola i rapporti tra il Comune di Cento e Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Ferrara per la gestione di n. 5 alloggi di proprietà comunale ubicati a Cento (FE) – Via Girolamo Baruffaldi, 2/4, destinati all'accoglienza temporanea di cittadini italiani e stranieri in situazione di emergenza abitativa.

Le risorse economiche necessarie per la realizzazione del presente intervento, sono quantificate in ambito Distrettuale e più precisamente nella programmazione annuale del Piano di Zona della Salute e del Benessere sociale e provengono, sia dal Fondo Sociale Regionale di cui all'art. 47, co. 3, della L.R. 2/2003, sia da risorse proprie del Comune di Cento e/o dei Comuni che fruiscono del presente intervento.

Tali risorse sono annualmente trasferite in gestione ad ACER che ha il compito di rendicontare al Comune di Cento il suo utilizzo attraverso la presentazione di relazioni periodiche sul monitoraggio e impiego delle stesse.

ART. 2 - DESTINATARI DEL PROGETTO

Il presente Progetto è rivolto ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Cento, in carico ai Servizi Sociali, che risultano privi di alloggio ovvero soggetti a sfratto esecutivo non ulteriormente prorogabile e non in grado di provvedere in maniera autonoma al reperimento di una abitazione.

Possono accedere al progetto, compatibilmente alla disponibilità alloggiativa e previa richiesta, anche cittadini di altri Comuni della Provincia con oneri a proprio carico.

I destinatari del progetto sono:

- tutti coloro che hanno in corso un contratto di locazione o comodato d'uso temporaneo durante il periodo di vigenza della precedente convenzione;
- tutti i nuovi assegnatari individuati dai Servizi Sociali nel corso della validità della presente convenzione.

L'ammissione e la permanenza nell'alloggio non ERP di proprietà comunale è disciplinato all'art 2 del relativo regolamento, approvato con DCC N 37 del 26/04/2012, al cui contenuto si rimanda;

Gli assegnatari degli alloggi dovranno altresì assicurare il pieno rispetto delle norme di civile convivenza e di rispetto della proprietà immobiliare locata e dei beni e luoghi comuni della proprietà, come previsto dalla disciplina regolamentare approvata dal Comune di Cento con la DCC n. 70 del 20/06/2012;

ART.3 - COMPITI DI ACER

Il Comune affida, in nome e per conto proprio, in gestione all'ACER le attività connesse ai procedimenti amministrativi, contabili e manutentivi afferenti la gestione delle predette unità immobiliari, consistenti:

- nell'attuazione di tutti gli adempimenti inerenti alla gestione amministrativa, contabile e giudiziale attinente al rapporto locativo con gli occupanti;
- nella stipula dei contratti di locazione e/o contratti di comodato d'uso con i soggetti assistiti e/o con i Comuni della Provincia interessati e nell'incasso dei relativi canoni di affitto, nonché delle quote per servizi individuali e condominiali; I contratti di locazione o comodato d'uso possono avere la durata massima di 12 mesi rinnovabili di uguale periodo previo atto motivato del Responsabile del Servizio Sociale;
- nell'attivarsi affinché ci sia una conduzione del rapporto locativo da parte degli occupanti, nel pieno rispetto della legalità e degli adempimenti contrattuali sottoscritti, nonché dei regolamenti comunali. Una condotta omissiva deve essere tempestivamente comunicata al Comune;
- nel garantire che gli alloggi siano adeguati dal punto di vista impiantistico e igienico-sanitario sia all'atto dell'acquisizione, sia durante tutto il periodo di validità del contratto di locazione o comodato d'uso; Per quanto riguarda i controlli periodici di legge (controllo dell'efficienza della caldaia e dei fumi) ACER provvederà a richiedere agli occupanti l'attestazione di avvenuta esecuzione e in caso di inadempimento provvederà ACER Ferrara in via sostitutiva, addebitando all'inquilino le relative spese. Sull'andamento delle verifiche ACER Ferrara deve relazionare annualmente al Comune;
- nel mettere in atto gli strumenti idonei, in collaborazione con i soggetti preposti alla gestione del

presente progetto, affinché vi sia una continuativa occupazione degli alloggi, ovvero un intervallo di avvicendamento degli inquilini di norma non superiore a 2 (due) mesi, durante i quali dovrà essere garantito il ripristino e messa in regola dell'alloggio. Detto intervallo potrà essere di durata superiore qualora intervenga il differimento del termine di esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, ovvero in caso di rilascio dell'alloggio in condizioni particolarmente degradate. I due mesi di intervallo di avvicendamento degli inquilini decorrono dalla data in cui ACER riceve materialmente le chiavi dell'alloggio;

- alternativamente a quanto sopra indicato e su indicazione del Comune, previo riscontro dello stato manutentivo da parte di ACER, se le condizioni dell'alloggio richiedono interventi manutentivi di modesta entità e comunque sempre previa verifica della sicurezza degli impianti dell'alloggio da parte di ACER, sarà possibile autorizzare l'autorecupero, allo scopo di accelerare i tempi di occupazione del nuovo nucleo sublocatario. Le spese sostenute a tal fine, debitamente comprovate e rispondenti a prezzi di mercato, verranno addebitate al nucleo uscente in relazione ai dati del sopralluogo tecnico autorizzato dal Servizio sociale. In tal modo l'avvicendamento degli inquilini di norma non dovrà superare i 30 (trenta) giorni. Si dà atto che per intervento di autorecupero, si devono intendere interventi di manutenzione ordinaria (quali, ad es. la pulizia dell'alloggio ovvero l'imbiancatura) e che non potrà essere concessa alcuna autorizzazione ad intervenire sugli impianti. La responsabilità delle autorizzazioni concesse rimane in capo al Comune;
- I lavori di manutenzione che ACER deve in linea generale effettuare in caso di turnover degli assegnatari negli alloggi, sono limitati alla verifica della conformità degli impianti. ACER deve comunque valutare le condizioni di sicurezza, salubrità ed effettiva fruibilità dell'alloggio. Dopo il sopralluogo, ACER potrà quindi proporre al Comune, previa presentazione di idoneo preventivo di spesa, di autorizzare altri interventi oltre la verifica di conformità degli impianti, dandone adeguata motivazione. Il Comune potrà quindi autorizzare gli interventi ovvero l'autorecupero in capo al nuovo subconduttore, come precedentemente indicato. In entrambi i casi ACER dovrà addebitare i costi al subconduttore uscente, salvo il normale deperimento dovuto all'uso dell'immobile.
- nel pagamento delle quote di acconto e di saldo all'amministrazione del fabbricato;
- nell'attivare prontamente tutte le procedure per il rilascio dell'immobile per finita locazione;
- a rendicontare, al 31/12 di ogni anno, al Comune di Cento in modo dettagliato ogni voce di spesa attinente alle attività svolte in ordine alla gestione amministrativo-contabile degli alloggi e a trasmettere tempestivamente al Comune di Cento per posta elettronica e su richiesta anche solo informale, tutti gli atti e informazioni in possesso di Acer utili a verificare l'ingresso e l'uscita dall'immobile locato da parte del sublocatario, il rispetto delle tempistiche sul turnover, i costi sostenuti per le manutenzioni ecc. Congiuntamente alla trasmissione del rendiconto annuale, ACER provvederà ad inoltrare al Comune una previsione del fabbisogno finanziario per l'anno successivo, in base ai contratti di locazione in essere a tale data, al livello medio di morosità e del fabbisogno manutentivo;
- nel segnalare tempestivamente ai Servizi Sociali comunali eventuali situazioni di morosità accertata a carico degli assistiti, per la verifica delle cause ostative circa il mancato pagamento e l'assunzione delle eventuali nuove decisioni in ordine al rientro dal debito;
- nel recupero delle eventuali morosità, sia in via amministrativa, sia in via legale, secondo gli orientamenti del Comune;
- nell'attivare prontamente tutte le procedure per la riscossione coattiva delle morosità accertate a carico dell'occupante, qualora l'Ufficio legale di ACER accerti la convenienza a procedere. In caso contrario, lo stesso Ufficio provvederà a dare notizia al Comune sui motivi della non convenienza a procedere.

I contratti di locazione (ovvero il comodato), in considerazione del mandato con rappresentanza che viene conferito dal Comune ad ACER, saranno sottoscritti dal Direttore generale di ACER ovvero da altro procuratore individuato da ACER e dall'Assistito.

ACER è altresì autorizzata ad effettuare il ripristino degli alloggi vuoti per cessata locazione. Per questa attività di manutenzione straordinaria e programmata ad ACER è riconosciuto un compenso pari al 5% dell'importo degli eventuali lavori (oltre all'IVA di legge). Il recupero degli alloggi vuoti sarà effettuato in base allo standard manutentivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ACER per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei tempi e con le modalità definite dal capitolato speciale d'appalto con il

quale ACER provvede a selezionare le proprie Ditte di fiducia per la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso del patrimonio in gestione all'Azienda.

Qualora l'intervento dovesse eccedere lo standard medio applicato da ACER per il complesso del patrimonio immobiliare conferito in gestione, ACER provvederà a richiedere apposita autorizzazione al Comune presentando un preventivo.

ART. 4 - COMPITI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- individuare i soggetti assistiti (ovvero i Comuni), in emergenza abitativa, che dovranno occupare gli alloggi, che oltre al possesso dei requisiti indicati al precedente ART. 2 non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, a meno che non ne sia dimostrata l'effettiva indisponibilità;
- stabilire, sulla base di proprie valutazioni, la quota di partecipazione al pagamento del canone di locazione, dei servizi singoli e dei servizi condominiali da parte dei soggetti individuati;
- trasmettere, almeno 10 gg prima dell'avvio della locazione, ad ACER, formale comunicazione e successivamente specifico provvedimento di assegnazione alloggiativa al fine di consentire la pianificazione dell'attività necessaria all'avvio della locazione. Il predetto atto dovrà necessariamente indicare il nominativo del soggetto o nucleo familiare, con specificazione circa la presenza di anziani e/o disabili e relativa documentazione, la compartecipazione mensile richiesta all'assistito, la decorrenza e la durata della locazione, nonché documenti di identità, codici fiscali ed eventuali permessi di soggiorno per soggetti/nuclei di cittadini extracomunitari al fine della sottoscrizione del contratto e dell'esecuzione della relativa registrazione nei tempi previsti dalla legge;
- coprire interamente i costi della locazione degli immobili indipendentemente dalla effettiva occupazione e qualora i conduttori non versino le quote poste a loro carico;
- accompagnare e governare le varie fasi del rapporto locativo affinché i nuclei familiari segnalati si inseriscano nel tessuto sociale ed accrescano la responsabilità e l'autonomia nella conduzione degli alloggi e delle parti comuni;
- partecipare alle assemblee di fabbricato nei casi in cui all'ordine del giorno vi siano punti che concernono la manutenzione straordinaria delle parti comuni del condominio;
- rimpinguare su segnalazione motivata di ACER il Fondo di gestione di cui al successivo articolo onde evitare anticipazione di risorse da parte del gestore.
- il Servizio Sociale si impegna altresì ad attivare una attività di controllo a campione sulle dichiarazioni Isee prodotte dagli assistiti al fine di garantire il controllo sia nella fase di accesso sia per verificare la permanenza delle condizioni di vulnerabilità del nucleo familiare e l'impossibilità degli assegnatari di reperire altro alloggio non di emergenza abitativa, nonché a monitorare le eventuali morosità accumulate e verificare le ragioni del mancato pagamento.

ART. 5 - FONDO DI GESTIONE E GARANZIA

Il Comune si impegna a determinare in sede di programmazione distrettuale le risorse economiche da destinare annualmente al Fondo di Gestione e al Fondo di Garanzia per la realizzazione del presente intervento, in base ai costi accertati alla chiusura di ogni esercizio e alle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione e dal Comune, che serviranno per il finanziamento dei seguenti interventi:

a) Il Fondo di Gestione :

- i costi di gestione connessi al rapporto locativo con i conduttori persone fisiche e giuridiche individuati dal Comune stesso (spese di registro, bolli, polizze globale fabbricati, spese legali ecc.);
- il corrispettivo dovuto ad Acer per la gestione mensile di ogni unità immobiliare. Detto corrispettivo è stato rideterminato in € 26,00 + Iva di legge in considerazione ad un necessario adeguamento ai prezzi di gestione. Detto corrispettivo sarà rivalutato in base al 100% dell'indice FOI elaborato dall'ISTAT a gennaio di ciascun anno di vigenza della convenzione, a partire dall'anno successivo quello di attivazione.

b) Il Fondo di Garanzia:

- eventuali danni arrecati dagli occupanti agli alloggi, alle pertinenze e parti comuni degli edifici, che non rientrano nei casi di esclusione cui all'art. 6 del Regolamento di utilizzo degli alloggi approvato con DCC n. 70 del 20/06/2012;
- i costi connessi alla manutenzione ordinaria degli alloggi durante il rapporto locativo ed al loro ripristino al momento della finita locazione, qualora l'occupante non sia in grado di provvedervi in tutto o in parte, previa presentazione di un preventivo di spesa;
- eventuale morosità da servizi non pagati dagli occupanti;
- le eventuali spese dei servizi singoli o condominiali che il Comune deciderà di non porre a carico dei locatari;
- i costi del ripristino degli alloggi o di altre manutenzioni straordinarie a carico del Comune indicati all'art. 5 del Regolamento di utilizzo degli alloggi approvato con DCC N 70 DEL 20/06/2012.

Qualora il Comune decida di applicare un canone o di far corrispondere ai locatori quote dei servizi singoli o condominiali, ACER, all'atto dell'incasso, provvederà ad accreditare dette somme al Fondo medesimo.

L'apporto finanziario del Fondo viene stimato annualmente in euro € 9,756,31, al lordo del corrispettivo di cui all'art. 6 che dovrà essere versato a parte, ma potrebbe essere anche superiore o inferiore alla suddetta quota in base alle risultanze conclusive della gestione dell'anno precedente.

Al termine di ciascun anno, si valuterà se la capienza del predetto Fondo, sia adeguata a coprire i costi degli alloggi già acquisiti ed eventualmente quelli che si prevederà di acquisire. Qualora questa disponibilità economica non risulti sufficiente dovrà rimpinguare lo stanziamento ovvero diminuire il numero degli alloggi in gestione.

ART. 6 - COMPENSO DI ACER

Per le prestazioni fornite, escluse quelle connesse all'esecuzione dei lavori di manutenzione come previste all'art. 3 della presente convenzione, il Comune pagherà ad ACER un compenso omnicomprendente di iniziali Euro 26,00, oltre all'IVA mese/alloggio in considerazione ad un necessario adeguamento ai prezzi di gestione. ACER provvederà alla fatturazione del corrispettivo al Comune entro il 31/12 di ciascun anno di gestione, che dovrà essere corrisposto a parte rispetto al fondo di gestione e garanzia.

ART. 7 - RAPPORTI CON L'UTENZA

L'individuazione dell'utenza assistita e il rapporto diretto con la stessa continuerà ad essere seguito dai Servizi Sociali Associati secondo le proprie norme regolamentari.

L'ACER, su richiesta del Comune, si impegna a fornire eventuale assistenza in loco, garantendo la presenza di un proprio operatore presso il Comune, qualora si rendesse necessario nel periodo di validità della presente convenzione.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è rinnovata per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, fatta salva in ogni caso la possibilità di proroga ulteriore, fermo restando che le parti devono ritenersi impegnate per tutta la durata massima dei contratti di locazione o comodato d'uso sottoscritti da ACER nel corso della durata della convenzione stessa.

ART. 9 RECESSO DALLA CONVENZIONE

Il Comune può recedere della presente convenzione per le seguenti motivazioni:

- gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall'ACER non eliminate a seguito di formale diffida;
- sospensione nell'erogazione del servizio non dipendente da forza maggiore.

L'Acer può recedere dalla presente convenzione per eccessiva onerosità della stessa comprovata da atti e documenti certificati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e dal Collegio dei Sindaci

Revisori.

Il Comune e ACER in caso di recesso dalla convenzione, per le motivazioni sopra indicate, si impegnano a darne formale comunicazione almeno 6 mesi prima.

In caso di interruzione del rapporto convenzionale, l'ACER avrà diritto al rimborso delle prestazioni parziali iniziate anche se non concluse al momento dell'interruzione.

Il Comune dovrà provvedere al subentro a suo nome in tutti i contratti di locazione in essere a tale data.

Il Comune, in caso di recesso di iniziativa dell'ACER, potrà richiedere il completo espletamento delle prestazioni iniziate. Nelle prestazioni iniziate non possono essere compresi i contratti di locazione e di sublocazione non ancora scaduti.

Alla data del recesso ACER provvederà a redigere un rendiconto, ai fini della regolazione finanziaria di fine gestione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione dovranno essere obbligatoriamente devolute al Foro di Ferrara.

ART. 11 - SORVEGLIANZA

Il Comune potrà attivare i controlli ritenuti più opportuni per la verifica della regolare prestazione del Servizio.

ART. 12 - PRIVACY

L'ACER, ai sensi del Regolamento CEE n. 679 del 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii., ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'ACER è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'ACER sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate da ACER in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

Ai sensi del Codice vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto, ACER Ferrara assume le funzioni e gli obblighi del Titolare del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto della convenzione.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'ACER sono qualificati "responsabili del trattamento" dei dati personali.

L'ACER si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della medesima, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili alle finalità proprie.

ART. 13 - MODIFICHE E RINVIO

La presente convenzione potrà essere rivista, anche nel corso della sua validità, alla luce di disposizioni normative che modifichino le competenze dell'ACER e/o del Comune.

Per tutto quanto non previsto o disciplinato nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme previste dal Codice Civile in materia di contratti.

ART. 14 - SPESE DI CONVENZIONE E NORME FINALI

Le parti convengono che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ex art. 1, comma 1, lett. b), della "Tariffa Parte II", D.P.R. 131/1986 ed in ogni caso a tassa fissa minima in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Poiché le due parti firmatarie sono entrambi soggetti pubblici, la presente convenzione è atto scambiato nell'ambito della pubblica amministrazione e, pertanto, è esente da imposta di bollo.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2**bis**, della Legge n. 241/1990, e dell'art. 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ed ii..

Letto confermato e sottoscritto

f. to Il Dirigente del Servizio alla Persona del Comune di Cento
(Dott. Mauro Zuntini)

f.to Il Direttore Generale di ACER Ferrara
(Dott. Diego Carrara)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento